



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**GARA D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
DAL 01/01/2015 AL 31/12/2016**

Capitolato d'Appalto

Obiettivi minimi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dott.ssa Marina Lucchini

TITOLO 1. CARATTERI DELL'APPALTO	1
1. NATURA DELLA GARA	1
2. OGGETTO DELL'APPALTO	1
3. PARTI CONTRATTUALI	1
4. DURATA DEL CONTRATTO	2
5. SUBAPPALTO	2
6. CESSIONE DEL CONTRATTO	5
7. CONTROLLI	5
TITOLO 2. ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
8. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	6
9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	7
TITOLO 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI	9
10. PERSONALE	9
11. ATTREZZATURE E PRODOTTI IMPIEGATI	10
12. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	12
TITOLO 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	13
13. PIANO OPERATIVO	13
14. CRITERI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI	13
15. INTERVENTI PROGRAMMATI	14
16. INTERVENTI DI SOCCORSO	17
17. INTERVENTI SPECIALI	17
18. CEDOLE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	18
19. GARANZIA DEGLI INTERVENTI	18
TITOLO 5. CONTROVERSIE E PENALITÀ	20
20. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	20
21. CONTROVERSIE	20
22. PENALITÀ E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	20
23. ESECUZIONE D'UFFICIO	23
24. RECESSO	24
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
26. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	25
27. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA	26
TITOLO 6. ASPETTI ECONOMICI	27
28. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	27
29. VARIAZIONI DEL PREZZO CONTRATTUALE	27
30. ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO	28
31. STIPULA DEL CONTRATTO	29
32. PAGAMENTI	29
33. CAUZIONI	30
34. SPESE, IMPOSTE E TASSE	31

TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI	32
35. NORME DI RIFERIMENTO	32
36. TRATTAMENTO DEI DATI	32
37. CONCLUSIONI	32
ALLEGATI	33

Titolo 1. Caratteri dell'appalto

Art. 1. Natura della gara

Il presente appalto pubblico verrà affidato a mezzo di gara ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (nel prosieguo indicato anche come Codice dei contratti o solo Codice o solo Decreto) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 del citato decreto e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come indicato all'art. 83 del medesimo decreto. La gara verrà esperita e condotta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica regionale SInTel della Regione Lombardia (di seguito denominata anche e solo come Sintel) presente sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

Il presente Appalto consiste nella perfetta e regolare esecuzione dei servizi di disinfestazione da espletarsi nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo, nel rispetto della salute della cittadinanza, della tutela dell'ambiente e in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti. Il servizio deve essere attuato mediante interventi preventivi, di controllo, azioni programmate e interventi di soccorso finalizzati al contenimento e alla prevenzione delle infestazioni di animali indesiderati.

Art. 3. Parti contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o semplicemente Capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'Appaltante Comune di Cinisello Balsamo (o Amministrazione Comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, Appaltante o Stazione Appaltante, e il soggetto

aggiudicatario come Appaltatore o Aggiudicataria. I dati relativi all'Appaltante sono:

Comune di Cinisello Balsamo

Sede amministrativa: Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel. 02/660231 - Fax 02/66011464

Codice fiscale 01971350150 - partita IVA 00727780967

Sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

E-mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente Appalto è il Settore ecologia e attività produttive (nel prosieguo indicato anche e solo come Settore ecologia) con sede in Cinisello Balsamo (Mi) via Umberto Giordano 3.

Art. 4. Durata del contratto

La durata del contratto è di anni due a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'Appalto; il servizio è da intendersi a partire dal mese di gennaio 2015 con termine al 31/12/2016. Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessaria una proroga tecnica utile all'esperienza di nuova gara d'appalto, oppure vi siano ancora interventi di soccorso residui da eseguire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'impresa appaltatrice sarà tenuta alla temporanea prosecuzione del servizio fino a un massimo di mesi sei, alle stesse condizioni economiche del contratto iniziale.

L'appalto potrà essere rinnovato oltre la scadenza, in forma espressa, per una sola volta e per eguale periodo, alle identiche condizioni, inclusa la facoltà di recesso o di risoluzione, fatti salvi gli adeguamenti dei corrispettivi agli incrementi ISTAT del costo della vita.

Art. 5. Subappalto

L'affidatario del presente appalto è tenuto a eseguire in proprio le lavorazioni previste. L'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte del servizio è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e a condizione che nella domanda di partecipazione alla gara sia dichiarato che si intende fare ricorso al subappalto.

L'affidatario deve presentare all'Amministrazione apposita domanda di autorizzazione al subappalto nella quale dovrà essere riportato:

- descrizione e importi delle lavorazioni subappaltate;
- dichiarazione che ai lavori verranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- bozza di contratto di subappalto

e alla quale devono essere allegati, per ciascuna impresa subappaltatrice, i seguenti modelli da richiedere alla stazione appaltante:

- "Modello subappalto A";
- "Modello subappalto B";
- "Modello Subappalto C"

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata, prima della sua protocollazione ufficiale, al Settore Ecologia e Attività Produttive per una verifica preliminare della sua completezza.

Una volta protocollati i documenti sopra elencati e valutata la completezza di quanto trasmesso, la stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 163/06, entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione comunale dovrà tuttavia procedere in via preventiva, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.R. 207/2010, all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Acquisita l'autorizzazione al subappalto, l'aggiudicataria dei lavori dovrà depositare il contratto di subappalto presso l'ufficio protocollo, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore e il subappaltatore devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Inoltre periodicamente devono trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione decentrata.

L'appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti.

L'esecuzione delle opere in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, o in alternativa è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

E' fatto divieto all'aggiudicataria di subappaltare o cedere a qualunque titolo, in tutto o in parte, i servizi previsti dal presente capitolato senza il consenso preventivo da parte dell'Amministrazione comunale e comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. L'eventuale autorizzazione comunale al subappalto o alla cessione dei servizi al fine di migliorarne la qualità o per adeguarli alle nuove normative, oppure quando ricorrano condizioni di convenienza economica per il Comune, non esimerà l'aggiudicataria dalla responsabilità totale verso l'Amministrazione comunale, con l'obbligo di osservare le condizioni e le modalità indicate nello stesso atto autorizzatorio. L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente capitolato, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Qualora la stazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio che il ricorso al subappalto in determinati periodi o per determinati servizi possa influire sul buon andamento dell'appalto, per un periodo temporaneo potrà anche non autorizzare il subappalto stesso.

Qualsiasi violazione del presente articolo attribuirà al Comune la facoltà di recedere dal contratto in essere con l'aggiudicataria senza indennizzo di sorta.

Art. 6. Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

Art. 7. Controlli

La vigilanza sui servizi resi dall'appaltatore è facoltà del Settore ecologia che svolgerà gli opportuni controlli in merito alla corretta, puntuale ed efficace esecuzione dei lavori, anche avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni.

Ai sensi dell'art. 1.4.16 del vigente Regolamento locale di igiene e in relazione a quanto disposto dalla Circolare n. 10 del 03/03/1978 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, il competente Servizio dell'ASL territoriale può disporre, nel corso degli interventi, accertamenti sulle rispondenze della composizione dei prodotti e delle loro condizioni di impiego.

Per l'eventuale applicazione di penali si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 22.

Titolo 2. Oneri e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna per sé e per i suoi eredi e aventi causa.

Art. 8. Osservanza di leggi e regolamenti

Per la prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per il personale dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La contraente si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la contraente anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della contraente stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata prima dell'emissione di ogni fattura. Il Funzionario Comunale Responsabile ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. deve essere consegnato all'Amministrazione non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe alla contraente mandataria o designata quale capogruppo.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla contraente e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti. Il pagamento alla contraente delle somme accantonate

non sarà effettuato sino a quando sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la contraente non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni.

La contraente è tenuta all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di imprese e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 9. Responsabilità dell'Appaltatore

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto; all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'appaltante, della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione dello stesso Responsabile Tecnico di cui all'art. 10, qualora fosse venuto meno il rapporto fiduciario; in tal caso l'appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a tale richiesta entro il termine stabilito dal Comune.

L'aggiudicataria, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno, potrà rendersi disponibile per effettuare interventi anche in aree private previo accordo tra le parti.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, cose o animali, in dipendenza dall'esecuzione dei servizi a lui affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. E' pure a carico dell'appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori o conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime. In caso di danni arrecati a persone, cose o animali, la ditta contraente sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Settore ecologia.

Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, l'appaltatrice deve aver stipulato una specifica polizza assicurativa per l'intera durata contrattuale, con esclusivo riferimento al servizio in questione e con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 per Responsabilità civile verso terzi e Euro 1.500.000,00 per danni a cose e animali. Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore ecologia entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Titolo 3. Struttura organizzativa: personale, attrezzature e mezzi

Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente Capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata del contratto.

Art. 10. Personale

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento...). Gli orari in cui effettuare le operazioni sarà concordato con il Settore ecologia in base alle esigenze che verranno di volta in volta verificate con i responsabili delle strutture interessate dagli interventi.

La ditta dovrà indicare un **Responsabile Tecnico** di fiducia in possesso dei requisiti qualificanti la specifica professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche, al quale è affidata la responsabilità, la direzione e il coordinamento delle attività previste dal Servizio; il Responsabile sarà l'unico referente con compiti di coordinamento del personale assegnato all'esecuzione del servizio nella sua globalità e di contatto tra l'aggiudicataria e

l'Amministrazione Comunale. Tale responsabile, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà essere munito di indirizzo e-mail e di telefono cellulare per essere rintracciabile in caso di emergenze, durante i normali orari di servizio e al di fuori di essi, comprese le festività nonché essere immediatamente sostituito da personale parimenti qualificato in caso di assenza per ferie o malattia. In conclusione del servizio affidato il Responsabile Tecnico dovrà presentare una relazione tecnica conclusiva sui servizi svolti, evidenziando le criticità riscontrate e ulteriori proposte operative per migliorare il servizio.

Art. 11. Attrezzature e prodotti impiegati

Attrezzature. La ditta dovrà espletare il servizio per mezzo di idoneo numero di operatori qualificati che si avvarranno di adeguate attrezzature e mezzi a norma, perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi resi, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia. Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dall'Amministrazione Comunale mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette caratteristiche.

Prodotti. Gli interventi devono essere eseguiti con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate e nel rispetto della legislazione vigente, al fine di ottimizzare la quantità di principio attivo distribuito e garantendo il minimo impatto ambientale. La ditta aggiudicataria, entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività dell'atto di affidamento del servizio, dovrà inviare al Settore ecologia le schede tossicologiche dei diversi prodotti che intende impiegare per le diverse tipologie di intervento. In caso si rendesse necessario ricorrere ad altri prodotti dei quali non sono state fornite le schede, tale documentazione dovrà essere inviata al Settore almeno tre giorni lavorativi prima dell'utilizzo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti idonei, ad alto indice di sicurezza, in conformità alle prescrizioni di legge e di accertata efficacia, non dovranno essere pericolosi e non dovranno alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Per gli interventi antilarvali devono essere impiegati regolatori di crescita a basso impatto ambientale ad azione temporale ampia; i prodotti adulticidi dovranno essere di tipo abbattente a base di piretroidi naturali e, in casi eccezionali, di permetrine di sintesi a basso impatto ambientale.

I prodotti derattizzanti consisteranno in esche a base di anticoagulanti non di tipo a effetto cumulativo ritardato; dovranno essere contenuti in appositi contenitori chiusi e dovranno essere a tossicità selettiva per gli animali a cui sono destinati e a minima tossicità per gli altri. Non potranno in nessun caso essere usate esche libere (grani, polveri o altro) se non in casi eccezionali e previa autorizzazione del Settore ecologia.

Per l'esecuzione delle deblattizzazioni dovranno essere usati prodotti a base di piretroidi e regolatori di crescita.

Qualora fosse possibile, sarà necessario preventivare interventi di lotta biologica purché di comprovata e documentata efficacia, fornendo per i prodotti utilizzati le schede descrittive oppure ogni eventuale documentazione scientifica che ne comprovi l'efficacia, al fine della scelta del prodotto. Per tutti gli interventi di disinfestazione, a eccezione di quelli biologici, vale il principio dell'utilizzo in alternanza dei principi attivi, per evitare possibili fenomeni di assuefazione biologica e quindi di resistenza.

I principi attivi impiegati devono essere comunicati, insieme alle modalità di impiego degli stessi e al nominativo del responsabile delle operazioni, prima dell'utilizzo, al Servizio n. 1 della Azienda ASL - Milano 3 - Servizio disinfettori, via Terenghi, 2 - Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. 1.4.14 del vigente Regolamento locale di igiene.

Al termine degli interventi i luoghi interessati dalle operazioni dovranno essere resi accessibili dagli utenti entro poche ore, al fine di ridurre al minimo i disagi e dovranno sempre essere condotti in modo tale da non alterare le condizioni ambientali dei luoghi.

Per la disinfezione dei sottopassi è necessario avvalersi di prodotti a bassa tossicità e a breve durata compatibilmente con la loro comprovata efficacia; è altresì necessario prendere tutte le precauzioni necessarie onde evitare possibili ricadute sui pedoni e sull'ambiente circostante.

Art. 12. Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, cooperativa o consorzio, che non possa personalmente o direttamente assolvere agli obblighi derivanti dall'Appalto, dovrà nominare la/le persona/e alle quali, per mezzo di regolare mandato, intende affidare la propria legale rappresentanza per l'adempimento degli obblighi verso l'Amministrazione Comunale. L'aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale nel luogo da essa indicato e stabilire un luogo provvisto di linea telefonica, fax e indirizzo e-mail al fine di garantire un'immediata reperibilità. Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale di cui al presente Capitolato saranno indirizzate dall'appaltante all'appaltatore al domicilio di cui sopra, presso il quale dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista dal presente appalto.

Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell'appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale e che cureranno i rapporti con l'Amministrazione Comunale. Al medesimo indirizzo saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e appaltatore, sia telefonicamente sia via fax o e-mail.

Gli oneri per l'acquisizione o la locazione degli spazi da adibire a sede amministrativa e/o operativa, nonché per la relativa gestione, inclusi consumi e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'appaltatore.

Titolo 4. Modalità di esecuzione dei servizi

Art. 13. Piano operativo

In sede di gara la ditta concorrente dovrà presentare un Piano Operativo consistente in un progetto di esecuzione dei servizi appaltati, articolato in una serie di interventi che consisteranno nella lotta ad animali infestanti, privilegiando azioni con carattere preventivo e operando con particolare incisività nelle zone ritenute focolai di infestazione; in particolare il piano dovrà essere progettato al fine di contenere nel numero e nella gravità il verificarsi di situazioni di emergenza che dovranno altresì essere trattate su segnalazione del Settore ecologia; il piano dovrà dettagliatamente riportare almeno i seguenti elementi:

- descrizione della metodologia operativa di ciascun tipo di intervento (ordinario e di soccorso), esplicitando prodotti, attrezzature, mezzi, personale che si intendono impiegare, sistema e tipologia di monitoraggio, tempistiche, attività informative e ogni altro elemento significativo;
- calendario annuale di massima (da definire nel dettaglio e approvato dal Settore ecologia) degli interventi che si effettueranno durante i due anni d'Appalto, studiato al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi;
- schede dei prodotti utilizzati e precauzioni messe in atto per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'uso di tali preparati;
- eventuali servizi aggiuntivi, sperimentali, integrativi e migliorie;

1. Criteri generali per l'effettuazione dei servizi

I trattamenti dovranno essere condotti senza arrecare danni a persone, cose o animali, senza arrecare disturbi o molestie, possibilmente senza interrompere il normale funzionamento di uffici, scuole o di qualsiasi altra attività, previa accordi

con i Responsabili degli uffici, con le Direzioni didattiche o con i Tecnici del Settore ecologia.

Sono posti a carico della Società contraente gli oneri economici e organizzativi relativi alla pianificazione e all'informazione preventiva dei cittadini, delle segreterie e/o Direzioni didattiche e degli enti e/o organismi diversi interessati dai servizi; almeno 48 ore prima dell'intervento dovranno pertanto essere affissi manifesti o distribuiti opportuni volantini che informino gli utenti sui luoghi sottoposti agli interventi di disinfestazione, sulla data in cui si interverrà e sulle cautele da osservare a tutela delle persone e cose (avvertenze, divieti, antidoti, numero di emergenza...).

Il Settore ecologia dovrà essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia di ogni intervento, sull'estensione dell'infestazione trattata, sull'esito dell'intervento e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione del Servizio; ciascun intervento dovrà essere svolto negli orari e giorni prestabiliti o concordati, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati; in caso di mancata effettuazione di lavori per cause meteorologiche avverse, la ditta deve informare tempestivamente il Settore ecologia indicando la nuova data in cui verrà recuperato il lavoro non eseguito.

Oltre a quanto già stabilito dal presente Capitolato, l'appaltatore si impegna a rispettare i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, collaborazione, efficacia, efficienza, economicità, standard di qualità e quantità.

Art. 14. Interventi programmati

L'appaltatore progetterà il Piano operativo degli interventi articolato secondo due calendari annuali (uno per il 2015 e uno per il 2016) di azioni programmate e approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi "ordinari" comprenderanno operazioni di disinfestazione contro zanzare adulte e larve, topi e ratti, blatte. Quanto di seguito esplicitato dovrà intendersi riferito a ciascuno dei due anni di servizio. Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti nei luoghi indicati in ciascuna delle schede, come sotto dettagliato per ciascun tipo di servizio e dovranno essere trattati anche quegli edifici/strutture pubbliche che

dovranno essere realizzate o rese utilizzabili ex novo durante la durata contrattuale.

a. Piano per il controllo delle zanzare

Per il controllo delle zanzare (anche zanzara tigre *Aedes Albopictus*) sono previsti trattamenti larvicida e aduaticida.

a.1. Trattamenti larvicida

Le operazioni di disinfestazione dovranno essere effettuate almeno nelle aree elencate nella scheda n. 2 - elenco luoghi pubblici per trattamenti larvicida zanzare - significando che le superfici da trattare con idoneo prodotto (es.: Temephos, regolatori della crescita IGR) sono pozzetti, griglie e caditoie. Dovranno essere effettuati almeno cinque interventi nel periodo di massima infestazione (indicativamente dal 01 maggio al 30 settembre) con intervallo tra interventi successivi tale da prevenire e contenere la proliferazione di tali insetti. È possibile la sospensione degli interventi qualora le condizioni meteorologiche o le caratteristiche del prodotto utilizzato non consentano una perfetta esecuzione dei lavori, sempre e comunque previa accordi con l'Amministrazione Comunale.

a.2. Trattamenti aduaticida

Le operazioni dovranno consistere in nebulizzazione di idonei prodotti aduaticidi almeno presso le aree elencate nella scheda n. 3 - elenco luoghi pubblici per trattamenti aduaticida zanzare. Dovranno essere effettuati almeno i seguenti interventi, su tutta la superficie esterna di pertinenza delle strutture:

- tre disinfestazioni negli edifici pubblici
- tre disinfestazioni nei centri estivi
- cinque disinfestazioni sulle aree verdi

da effettuarsi nelle ore notturne nei mesi di presenza di zanzare, indicativamente dal 01 maggio al 30 settembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale e con l'obiettivo di contenere emergenze.

b. Piano per il controllo dei roditori (topi e ratti)

Le aree da trattare sono almeno quelle inserite nella scheda n. 4 - elenco luoghi pubblici per interventi di derattizzazione. Entro la fine di gennaio 2013 in tutte le aree di cui alla citata scheda dovranno essere posizionati idonei minibox (fissati a terra e chiusi a chiave) per la distribuzione di esche rodenticide. I dispositivi dovranno essere installati in numero non inferiore a quattro unità, comunque commisurato alla densità e all'estensione delle popolazioni, e dovranno contenere adeguata quantità di esche rodenticide; i minibox devono essere protetti dall'ambiente esterno per evitare il deterioramento dovuto alle intemperie, devono evitare la dispersione del prodotto, assicurare la non ingestione dell'esca da parte di altri animali, devono essere concepiti in modo tale da non essere manomessi ed evitare di venire a contatto col prodotto contenuto. Successivamente al posizionamento iniziale degli erogatori già contenenti l'esca, gli interventi seguenti consisteranno nel rabbocco di sufficiente quantitativo di prodotto topicida all'interno dei dispositivi; eventuali erogatori rotti, mancanti o inutilizzabili dovranno essere prontamente sostituiti per ripristinare il numero iniziale e garantire in ogni momento la massima efficacia del intervento. Dovranno essere effettuati almeno cinque interventi da svolgersi durante ciascuno dei due anni secondo il calendario previsto dal Piano operativo. Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica (consistente almeno in un adesivo da apporre sugli erogatori d'esca) indicante l'operazione in corso, il nome della ditta esecutrice con recapito telefonico, la sostanza antidoto da utilizzare in caso di contatto con le esche da parte di persone o animali.

c. Piano per il controllo delle blatte

I luoghi in cui operare sono almeno quelli previsti dalla scheda n. 5 - elenco luoghi pubblici per disinfestazione blatte; ciascun intervento comprenderà:

- attività di controllo: fase di monitoraggio consistente nella collocazione di opportune trappole che permettano di rilevare specie, grado di infestazione e individuazione dei punti di maggiore presenza
- attività di disinfestazione: applicazione di idoneo prodotto deblattizzante

Il Piano si attuerà durante ciascuno dei due anni secondo il calendario proposto dalla ditta e prevedrà, in ciascuno dei luoghi indicati, almeno quattro interventi, ognuno dei quali articolato come sopra descritto, al fine di garantire il contenimento delle popolazioni di blatte ed eliminare eventuali fenomeni di infestazione.

Art. 15. Interventi di soccorso

Solo su specifica richiesta scritta (via fax o via mail) da parte del solo Settore ecologia, la ditta dovrà garantire l'esecuzione di almeno 101 interventi di soccorso che dovessero rendersi necessari durante il corso di ciascun anno del biennio e che esulino dal calendario delle operazioni programmate nel Piano Operativo per tipologia di infestante, luogo o per motivi di urgenza tali da non poter attendere l'esecuzione programmata da calendario. La ditta deve garantire l'effettuazione delle operazioni richieste (sia in orario diurno sia notturno), entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della comunicazione; i lavori dovranno tendere a eliminare o comunque mitigare la presenza di animali infestanti quali ad esempio topi, ratti, mosche, blatte, vespe, calabroni, formiche, cimici, pulci, zecche, zanzare...

Gli interventi potranno riguardare i luoghi pubblici anche non compresi nella scheda n. 1 - elenco complessivo luoghi pubblici.

1. Interventi speciali

Eventuali interventi o cicli di interventi speciali che la concorrente dovesse offrire in sede di gara, saranno eseguiti a titolo gratuito quale miglioria o integrazione dei servizi in essere; tali lavori saranno articolati secondo un calendario di massima e dovranno essere preventivamente concordati e approvati dal competente ufficio comunale. I lavori potranno riguardare tipologie di infestanti e/o luoghi pubblici che non siano interessati dall'esecuzione programmata da calendario, in aree o siti particolarmente sensibili o che siano interessati da frequenti fenomeni di infestazione. Gli interventi condotti come servizi speciali

sono da considerarsi aggiuntivi a quelli programmati (art. 15) e a quelli di soccorso (art. 16).

La proposta dovrà essere redatta sulla falsa-riga del Piano operativo e dovrà quindi contenere tutti gli elementi utili a identificare quanto si porrà in essere, descrivendo chiaramente modalità, tempi, frequenze con le quali si prevede di effettuare gli interventi; ogni intervento dovrà in ogni caso essere condotto nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 e di tutte le norme e regolamenti vigenti.

Art. 16. Cedole di esecuzione degli interventi

Al termine di ciascun intervento o ciclo di interventi (sia programmati sia di soccorso) e per tutta la durata dell'appalto, al Settore ecologia dovrà essere trasmessa - entro e non oltre dieci giorni normali e consecutivi - una cedola conforme alla carta intestata dell'appaltatore, sulla quale devono essere riportati almeno la data, il luogo, il tipo di intervento effettuato, il prodotto utilizzato, il materiale installato (tipologia e numero di eventuali dispositivi), nome e firma dell'operatore che ha eseguito le operazioni; tale bolla deve essere controfirmata dalle direzioni e/o dai responsabili delle strutture in cui si è intervenuto oppure, nel caso di interventi condotti in assenza di personale in servizio (anche in caso di interventi in esterno), la cedola verrà firmata per accettazione dal personale del Settore ecologia previa verifica dell'avvenuto intervento.

Per ogni ciclo di trattamenti ordinari condotti presso gli edifici pubblici (asili, scuole, case comunali, sedi pubbliche...) bisognerà trasmettere al Settore Ecologia - entro e non oltre dieci giorni dal termine dei lavori - un foglio con l'elenco dei luoghi, le date di esecuzione in ciascun luogo e le firme di un addetto; a tal fine si può utilizzare l'elenco fornito con le schede luoghi.

Art. 17. Garanzia degli interventi

Per ciascun trattamento la ditta deve fornire una garanzia minima di venti giorni normali e consecutivi, durante i quali non dovrà riscontrarsi la presenza di animali infestanti rinvenuti nei singoli luoghi trattati; in caso contrario la ditta

procederà a nuovo intervento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale, sempre entro 48 ore da quando viene trasmessa la richiesta. La garanzia inizia dalla data di conclusione di ogni singolo intervento indicata sull'apposita cedola di cui all'articolo precedente.

Titolo 5. Controversie e penalità

Art. 18. Osservanza di leggi e regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a eseguire tutti gli ordini e a osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Settore Ecologia.

Art. 19. Controversie

Qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'aggiudicataria, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'Appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno definite in prima istanza al Collegio Arbitrale, costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo designato dal Presidente del tribunale di Monza. Il Collegio Arbitrale giudicherà in linea di diritto e il lodo reso esecutivo avrà efficacia di sentenza tra le parti.

Art. 20. Penalità e procedimento sanzionatorio

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione Appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione. Fermo restando le altre forme di responsabilità dallo stesso addebitategli, si applicheranno le penalità per ciascuna delle inadempienze di seguito elencate, per ciascun giorno, operatore o mezzo:

- **€ 50,00 (euro cinquanta/00):**
 - mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento;
 - mancanza delle idonee diciture sui mezzi in servizio;
 - per ogni ora di ritardo (che ecceda le 24 ore) nell'esecuzione degli interventi richiesti o programmati;

- **€ 150,00 (euro centocinquanta/00):**
 - Per trascurata esecuzione di uno qualsiasi dei servizi appaltati;
 - Per mancato intervento richiesto o per intervento eseguito oltre i termini previsti o stabiliti;
 - Per mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, della documentazione attinente i servizi di che trattasi

- **€ 200,00 (euro duecento/00):**
 - Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici Comunali;
 - Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale Comunale preposto;
 - Per ogni inadempienza alla cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio;

- **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00):**

- per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o richiesti;
- **€ 500,00 (euro cinquecento/00):**
 - Per ciascun giorno di mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei o sostitutivi;
 - Per mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun servizio;
- **€ 1.000,00 (euro mille/00):**
 - In caso di violazione dei patti contrattuali e delle norme di legge non espressamente indicate nel presente articolo

Le sanzioni derivanti da altre inadempienze non elencate sopra saranno stabilite dall'appaltante in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque comprese da un minimo di € 4.000,00 (quattromila euro) a un massimo di € 20.000,00 (ventimila euro) per ogni singola infrazione. In caso di recidività, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia; in caso di ulteriore recidività l'appaltante potrà procedere con l'adozione di più severe misure fino alla risoluzione del contratto, a giudizio del Settore Ecologia. Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla stazione appaltante mediante il proprio personale sia dal Comando di Polizia Locale.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del personale preposto del Comune di Cinisello Balsamo, trasmessa con raccomandata r/r o via fax, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del Settore Ecologia per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto dirigenziale inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento della fattura in scadenza. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità

commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.

Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del Settore ecologia valutarne la gravità e l'importo della conseguente sanzione amministrativa, comunque contenuto entro i limiti di cui sopra. Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio del Settore ecologia, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall'appaltatore.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 21. Esecuzione d'ufficio

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente art. 22, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente. In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui

all'art. 33, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 22. Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 122 del d.P.R. 554/1999 la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dall'Ente appaltante tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite Raccomandata RR, con preavviso non inferiore ai venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'appaltante.

Art. 23. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Art. 24. Fallimento dell'Appaltatore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi dell'art. 140 del d. lgs. 163/06. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 37 del d. lgs. 163/06.

Art. 25. Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudica, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

Titolo 6. Aspetti economici

Art. 26. Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara è determinato in Euro 57.377,05 oltre iva 22% per un totale di Euro 70.000,00 per il biennio di affidamento; il corrispettivo globale d'appalto dei servizi in oggetto sarà stabilito dal relativo contratto, sulla base delle risultanze di gara ed è remunerativo di tutti i servizi da eseguirsi secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato, ove non diversamente indicato. Detto prezzo comprende tutte le spese dirette e indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi in appalto, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili utilizzati per l'espletamento dei servizi, i consumi e tutti oneri di gestione, le assicurazioni, le tasse, le spese generali, l'utile di impresa e ogni altro onere individuato dalla concessionaria nell'offerta. Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

Art. 27. Variazioni del prezzo contrattuale

Ferme restando le varianti presentate in sede d'offerta e che comunque rispondono ai requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato, l'esecutore non può introdurre alcuna variazione o modifica del contratto se non disposta dall'appaltante e preventivamente approvata.

L'Amministrazione può ammettere variazioni nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili accertate dall'Amministrazione o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del

contraente, che possano determinare senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono ammesse le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso l'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non potrà superare quanto previsto dalla normativa vigente.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri per l'esecutore.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e, nei casi stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione, comporteranno il ripristino della situazione originaria preesistente, a carico dell'appaltatore.

Le variazioni di prezzo dipendenti da maggiori o minori prestazioni, sia di personale, sia di mezzi/attrezzature/prodotti, devono risultare da accordi tra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore: solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento degli importi, ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, prendendo come base gli elementi di costo inizialmente previsti. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire la documentazione comprovante le variazioni intervenute. In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative e quantitative dei servizi richieste dal Comune.

Art. 28. Estensione o riduzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio del presente Capitolato o a ridurre la prestazione, entro i limiti del 20% dell'importo contrattuale e conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del r.d. 2440 del 18/11/1923; in tal caso l'appaltatrice dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto; in caso di estensione l'appaltante sarà tenuta a corrispondere un corrispettivo derivante dall'applicazione dei prezzi unitari, distinti per specifiche tipologie di intervento, indicati in sede di gara.

Art. 29. Stipula del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di incondizionata accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

In particolare, l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni, nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando.

La ditta contraente dovrà garantire, senza eccezione alcuna, tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che costituiscono oggetto delle prestazioni del servizio, il non rilascio di informazioni, dati, interviste a giornalisti relativi alle attività svolte per conto dell'Amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 30. Pagamenti

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. Sia per gli interventi programmati sia per quelli di soccorso, I pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollazione da parte del Comune della relativa fattura. Non verranno pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti; in caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura vistata per competenza dal Settore ecologia; le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore intestandole e inviandole al Comune di Cinisello Balsamo via XXV Aprile 4 20092 Cinisello Balsamo Milano Codice fiscale 01971350150 - partita IVA 00727780967. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura con la procedura dell'art. 17 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cinisello Balsamo. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario/postale che dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

L'appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente capitolato Speciale d'appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31. Cauzioni

Oltre alla cauzione provvisoria da presentarsi quale documento di gara ai sensi dell'art. 75 del d. lgs. 163/06, ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto l'impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia per mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a

copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e rimarrà vincolata fino alla scadenza del periodo contrattuale; sarà svincolata dopo la constatazione della regolarità degli adempimenti contrattuali, la non esistenza di azioni in corso e dopo che le operazioni di riscontro del servizio avranno dato esito positivo.

In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 32. Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Titolo 7. Disposizioni finali

Art. 33. Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità dei appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia di sanificazione, disinfezione, etc. e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore. L'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

Art. 34. Trattamento dei dati

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 35. Conclusioni

Nell'espletamento dei servizi, anche in base alle condizioni particolari previste nel piano operativo e nell'offerta economica presentata in sede di gara, l'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le ordinanze comunali, soprattutto concernenti l'igiene e la salute pubblica, nonché agli ordini e le direttive impartite dagli Uffici Comunali preposti.

Allegati

- scheda n. 1: elenco complessivo dei luoghi pubblici
- scheda n. 2: elenco luoghi pubblici per trattamenti larvicida zanzare
- scheda n. 3: elenco luoghi pubblici per trattamenti adulticida zanzare
- scheda n. 4: elenco luoghi pubblici per derattizzazione
- scheda n. 5: elenco luoghi pubblici per disinfestazione blatte